



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                 |  |
|-----------------|--|
| N° 113 del reg. | <b>Oggetto:</b> AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA DIPENDENTE COMUNALE – N. R.G. 841/2022 |
| Data 05/10/2022 |  |

L'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di OTTOBRE alle ore 12:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

|           |           |              | Presenti | Assenti |
|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| Nazzarro  | Velia     | Sindaco      | X        |         |
| Lugini    | Gianpaolo | Vice Sindaco | X        |         |
| Arcangeli | Federica  | Assessore    |          | X       |
| Di Natale | Simone    | Assessore    | X        |         |
| Muzi      | Lorenza   | Assessore    | X        |         |

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA DIPENDENTE COMUNALE – N. R.G. 841/2022"**;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Oggetto

**AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA DIPENDENTE COMUNALE – N. R.G. 841/2022**

### IL PROPONENTE

Premesso che:

con notifica via pec ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n° 53, acquisita al prot. n° 7853 in data 27.09.2022, l'Avv. Omar Sanelli del foro di Chieti ha trasmesso ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale Civile di Avezzano – Sezione Lavoro – da parte del suo assistito “dipendente comunale” in atti generalizzato, richiedendo quanto segue:

- In via principale accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare impugnato per violazione dei termini previsti dal D. Lgs.vo 165/2001 in tema di procedimenti disciplinari;
- In via subordinata accertare e dichiarare nel merito illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente per le causali riportate nel ricorso stesso;
- In ogni caso per l'effetto, condannare il Comune di Carsoli, in persona del Sindaco p.t., alla refusione di spese e competenze del giudizio;
- in via istruttoria di ordinare alla convenuta l'esibizione dei documenti dalla stessa protocollati ai nn. 7770/2013, 7771/2013 e 7772/2013.

Con medesima pec l'Avv. Sanelli ha trasmesso, altresì, il decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, al giorno 16.11.2022, ore 9:30;

Che, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, Questa Amministrazione intende resistere in giudizio nel ricorso promosso dal dipendente in atti, distinto al numero R.G. 841/2022, comparando all'udienza del 16 Novembre con un suo legale di fiducia;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato a tutela della propria immagine e dei propri interessi;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo

internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa conservato in atti, corredato di schema di contratto di prestazione acquisito al prot. n. 8117 del 04.10.2022, trasmesso - su richiesta dell'Amministrazione Comunale - dall'Avv. Roberto Di Pietro, con studio in Avezzano, via Gramsci, 41, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avezzano, corredato di curriculum vitae;

Preso atto dal menzionato preventivo di spesa che il grado di complessità dell'incarico risulta essere "medio" mentre "indeterminabile" il valore della causa;

Rilevato che il legale, per l'incarico di cui trattasi, richiede un compenso di € 4.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, per un totale di € 6.566,04;

Verificata dal curriculum l'elevata professionalità ed esperienza del legale, dotato di capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Roberto Di Pietro alle condizioni di cui allo

schema di contratto di prestazione allegato al predetto preventivo, per una spesa di € 4.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, per un totale di € 6.566,04;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura massima di € 6.566,04;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;


### PROPONE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa;
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi e l'immagine dell'Ente, di resistere in giudizio nel ricorso promosso dal dipendente in atti, distinto al numero R.G. 841/2022, comprendendo all'udienza del 16 Novembre 2022 con un suo legale di fiducia;
3. Di autorizzare il Sindaco alla resistenza in giudizio dell'Ente nel procedimento di cui al punto precedente;
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Roberto Di Pietro, con studio in Via Gramsci, 41 ad Avezzano, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
5. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Generali" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del contratto di prestazione professionale allegato in schema al preventivo di spesa acquisito al prot. n° 8117/2022 e conservato in atti che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato;
6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, per un totale di € 6.566,04;
7. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante il ristretto tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte del professionista così individuato e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'ente;


Il proponente  


**PARERI ART. 49 T.U**

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**  
Proposta elaborata il 05.10.2022

  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Sabrina Marzano

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 8404 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 11.10.2022

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_